

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2
 Trimestre L. 1 Estero U. P. L. 6.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per
 linea o spazio corrispondente — In terza
 pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50
 — Nel corpo del Giornale L. 1 — Ringra-
 ziamenti necrologici L. 10 - Necrologie L. 1
 la linea.
 Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono
 esclusivamente alla Tipografia del Giornale.
PAGAMENTI ANTICIPATI.
 Si accettano corrispondenze purchè firmate —
 I manoscritti restano proprietà del Giornale.
 — Le lettere non affrancate si respingono.
 Ogni numero Cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

(Conto Corrente colla Posta)

GIORNALE SETTIMANALE

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. *Alessandria* 6,5 - 7,54 - 11,55 - 15,48 - 18 - 19,45 — *Savona* 4,30 - 8 - 12,49 - 17,36 - 20,40 — *Asti* 5,25 - 8,10 - 11,33 - 15,54 - 20,5 — *Genova* 5,8 - 6,50 - 8,5 - 11,50 - 15,52 - 20,35 — *Ovada* 21,50
ARRIVI: da *Alessandria* 7,54 - 12,40 - 15,12 - 17,31 - 20,28 - 22,48 — *Savona* 7,43 - 11,26 - 15,44 - 19,39 — *Asti* 7,47 - 11,33 - 15,25 - 19,58 - 21,40 — *Genova* 7,45 - 9,50 - 11,10 - 15,40 - 19,35 - 20,35 - 22,40 — *Ovada* 5,8

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12.
 L'UFFICIO TELEGRAFICO e TELEFONICO dalle 8 alle 24. — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.
 LA BANCA POPOLARE dalle ore 10 alle 16 e giorni di mercato dalle 9,30 alle 16 — L'AGENZIA DELLE TASSE dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, giorni feriali e dalle 8 alle 12, giorni festivi.
 L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.
 CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi.
 L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.
 CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali.
 GLI UFFICI COMUNALI dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,30 giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

Commissari Regi e Prefettizi

Il signor Procuratore Rossello, scrivendo alla *Bollente* che la panacea dei nostri mali amministrativi consiste nel blocco popolare e anticlericale, fa il conto dei giorni per i quali dovrebbe durare l'attuale Prefettizio Commissariato, erroneamente supponendo che il termine di tre mesi sia fissato dalla legge per tutti e due gli istituti amministrativi, del Regio Commissario e del Prefettizio.

Già lo abbiamo accennato altra volta in queste colonne: vi è nella legge un difetto, se non una anomalia: il Commissario nominato per decreto regio è, almeno quanto alla durata dei suoi poteri, in condizioni inferiori al Commissario che dal solo Prefetto ripete l'origine, la cui figura giuridica è lasciata dal Legislatore nella indeterminatezza. In Acqui, nella Congregazione di Carità, abbiamo avuto l'esempio di un Commissariato Prefettizio, durato assai più di tre mesi.

Dunque coloro cui segreta punge la brama del seggio consigliere, calmino le loro impazienze, e per addottrinarsi opportunamente nelle discipline amministrative e procacciarsi nomea nelle future discussioni, studino il ben ragionato parere del Consiglio di Stato 16 Aprile 1908 (*Rivista Amministrativa* 1908 - 510) nel quale con molta chiarezza e tecnica precisione di linguaggio sono discussi e definiti i caratteri e la facoltà delle due sorta di Commissari.

Per tal guisa parrà loro farsi più breve l'agognato termine delle elezioni e non saranno tentati di andare investigando le colpe della irregolare situazione municipale.

Una disposizione di legge a favore della piccola proprietà

Che in Italia la legislazione a favore dell'agricoltura e specialmente a favore delle piccole proprietà sia manchevolissima, è un fatto incontestato. Ma è anche un fatto che quelle poche disposizioni di legge che esistono a vantaggio dell'agricoltura e particolarmente della piccola proprietà, sono quasi tutte completamente ignorate dagli interessati. La Federazione agricola torinese ritiene pertanto opportuno di richiamare l'attenzione degli agricoltori su quelle disposizioni di nuove leggi, che possono interessare gli agricoltori.

Tra queste recenti disposizioni legislative trovansi quelle contenute nell'art. 10 della recentissima legge 23 aprile 1911 relativa a modificazioni delle leggi sulle tasse di registro e bollo. Tale articolo 10 è così concepito:

« Sono esenti dalle tasse di registro stabilite dalle vigenti leggi le permutazioni di fondi rustici, che abbiano per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria dell'una o dell'altra parte contraente, semprechè la parte da permutarsi a tal fine non superi il valore di lire cinquemila.

« Ove i terreni che permutansi siano di valore disuguale, le tasse predette si applicano soltanto sulla differenza.

« La prova, che la permuta ha per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria, può essere data mediante le mappe catastali, o mercè una dichiarazione della presidenza del Comizio agrarie della provincia in cui si trovano i beni, o anche con attestati delle autorità amministrative locali.

« Rimane però riservato all'Amministrazione finanziaria la facoltà di far constatare il fatto dell'arrotondamento con ispezioni e con perizie, e di adossare la spesa alle parti contraenti, quando i risultati che lo scopo era diverso. Nel qual caso dovranno applicarsi le norme della legge ordinaria.

« I titoli, le dichiarazioni e gli atti intesi a dare la prova che si ebbe per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria, saranno esenti da tassa di bollo.

« Rimangono in vigore le particolari disposizioni delle leggi vigenti nelle diverse provincie del Regno, in quanto più favorevoli della presente legge ».

Come si vede, questo articolo di legge è fatto per favorire gli arrotondamenti delle proprietà mediante permuta. È noto che una delle piaghe della piccola proprietà sta nel fatto dello smembramento della proprietà stessa. Un piccolo proprietario, invece di possedere un solo lotto riunito di discrete dimensioni, possiede sovente diversi appezzamenti microscopici, staccati l'uno dall'altro, e sovente lontani assai tra loro.

Tutti comprendono gli inconvenienti che da ciò derivano: perdite di tempo per recarsi dall'uno all'altro appezzamento, aumento di striscie meno utilizzabili perchè poste al confine, maggiore difficoltà di sorveglianza, ecc. È quindi compito di una buona politica agraria quello di facilitare gli arrotondamenti della piccola proprietà.

All'uopo un caposaldo di questa politica agraria consiste nel facilitare le permutazioni di fondi rustici, quando siano destinati all'arrotondamento della piccola proprietà. Per facilitare queste permuta il primo passo sta nell'eliminare il grande ostacolo di queste permuta, che è la forte tassa di registro. Tale tassa è del 4,80 per cento, oltre i centesimi del terremoto.

Orbene, l'articolo di legge in questione esclude da tale tassa di registro le permuta destinate ad arrotondamento della proprietà, purchè la parte da permutarsi non superi il valore di lire cinquemila.

È bene che gli agricoltori sappiano che questa disposizione di legge fa diminuire notevolmente le spese occorrenti per simili permuta. Il saperlo indurrà forse non pochi di essi ad effettuare tali permuta, ogni qual volta ciò possa giovare effettivamente al consolidamento della loro piccola proprietà.

Certo molte altre riforme dovrà fare il legislatore in questo senso, onde ottenere l'intento di cui si è parlato; ma per intanto, mentre dobbiamo reclamare il di più, conviene che accettiamo come un piccolo acconto quelle facilitazioni che il legislatore ci dà, e le sappiamo utilizzare.

AVV. F. INVREA.

Note di stagione e d'igiene

Le BIBITE e il CASO

Come, quanto, quando si deve bere sono domande che rivolliamo, nei limiti del possibile e della volontà, alla nostra sete e specialmente in questa stagione. A queste domande cerca di rispondere il dott. Marcel Labbé in un articolo sul *Journal des Débats*, articolo riassunto nella *Nuova Antologia*.

L'articola osserva anzitutto che i cibi solidi di cui ci nutriamo non ci forniscono la quantità d'acqua necessaria, e siccome vi dev'essere nel nostro organismo una proporzione tra l'acqua contenuta nei tessuti e negli umori e quella che perdiamo per la combustione interna, per il sudore e la traspirazione polmonare, così dobbiamo riparare alla perdita, bevendo. « L'uomo che non beve s'ingrassa e nei suoi tessuti e particolarmente nei reni, si accumulano acido urico ed altre sostanze tossiche che, ritenute nel corpo, producono stati diatetici più o meno dannosi ».

Bevendo, questi acidi vengono eliminati. Quanto bisogna bere per non danneggiare la salute? Il dott. Labbé dice che per ogni Kg. di peso del corpo sono necessari 40 grammi di acqua. Ma siccome l'acqua è contenuta anche nei cibi che prendiamo, così è difficile stabilire matematicamente la quantità giusta. La sete non è una buona guida: il più delle volte essa è, come la fame, anziché una necessità, un vizio. Ci sono infatti delle persone che sentono sempre lo stimolo di bere, come di quelli che non lo sentono mai. La norma più sicura si ha osservando le urine. Non se ne debbono emettere mai meno d'un litro o d'un litro e mezzo al giorno e ciò che più importa, è che siano e si mantengano limpide. Se esse lasciano un deposito rossastro o grigiastro vuol dire che l'acqua bevuta non è stata sufficiente a sciogliere le sostanze chimiche dei reni.

L'acqua è la bevanda igienica per eccellenza, ma deve avere, per esser tale, tutta una serie di proprietà chimiche e batteriologiche e possedere, non in troppa quantità, sostanze saline. Spesso il solo aspetto non basta a garantirci ch'essa non contenga i bacilli del colera e della dissenteria.

Nell'incertezza è sempre bene sterilizzarla.

Le acque minerali e gazoze sono in genere buone ma care. Bevande più economiche sono: il vino, la birra, il cedro mischiati coll'acqua. La miscela di acqua e vino è un buon antisettico e tale da uccidere il bacillo del tifo, purchè venga preparata qualche ora prima di berla.

La birra è una bevanda dissetante, tonica e diuretica perchè contiene poco alcool.

Una buona bibita si può formare mescolando all'acqua del succo d'uva sterilizzato che trovasi in commercio da qualche anno. Eccellenti bibite si possono ottenere versando nell'acqua un cucchiaino di caffè, cognac, rum, anisette o qualche goccia di absinthe.

Bevanda utilissima è il brodo di carne, ben preparato e freddo.

Quando si deve bere? durante il pasto o dopo? In via generale è nocivo ber troppo mangiando perchè il liquido mischiato agli alimenti solidi, rimane più a lungo nello stomaco per arrivare all'intestino, invece le bevande ingerite tra un pasto e l'altro traversando rapidamente lo stomaco per arrivare all'intestino, si assorbono rapidamente e vengono quasi subito eliminate dai reni. Sembra anzi che le bevande prese a digiuno esercitino un'azione diuretica.

Le bevande devono esser calde o fredde? Alcuni pretendono che dissetino meglio le bibite calde, altri pensano il contrario. Sbagliano gli uni e gli altri: le bibite fredde non danno che un momentaneo refrigerio, le ghiacciate possono cagionare coliche e produrre anche una sincope. Dunque? Bisogna scegliere una via di mezzo e questa è indicata dalla moderazione.

Lega Acquese contro la Tuberculosis

Resoconto generale delle somme raccolte, e depositate in conto corrente presso la Banca Popolare d'Acqui sul libretto N. 3417:

Papis Giovanni L. 20 — Levi Oreste 10 — Chiabrera conte Emanuele 50 — Bruzzone Domenico 25 — Imperiale Eugenio 15 — N. N. a mezzo dott. DeBenedetti 5 — N. N. a mezzo Rabbino Ancona 2 — Grassi ing. Fortunato e sorelle 10 — Gosio Giov. Antonio, Maranzana 10 — Ancona Adolfo, Rabbino 5 — Giglio Luigi di Genova 3 — Provenzale generale Virginio 5 — Massa Romana ved. Ghiglia 7 — Gallo Luigi 10 — Pastorino cav. Pietro 15 — Ottolenghi Belom 1200 — Ottolenghi Michele 200 — Vitale Cesare di Angelo, Alessandria 25 — Accusani cav. avv. Fabrizio 15 — Voglino Pietro 25 — Garbarino cav. avv. Maggiorino 50 — Ferraris comm. Maggiorino, deputato 50 — Ferreri prof. Bartolomeo 50 — N. N. a mezzo Levi Emilio 5,25 — Caffarelli cav. Pietro 50 — Baratta Giovanni fu Luigi 10 — Bisio avv. Francesco 5 — Rossello Giovanni, Procuratore 2 — S. E. Marchese Disma, Vescovo, 50 — Ferraris Canonico don Giovanni 25 — Chiara geom. Giacomo 5 — Miroglio Giuseppe, 5 — Famiglia Romano 25 — Barosio Rosa 2 — Gavotti avv. Gustavo 50 — Ubertis dott. Francesco, Visone 50 — DeBenedetti dott. Achille 50 — Sacerdote Giuseppe 50 — Mignone cav. Giacinto 50 — DeAlessandri cav. dott. Riccardo 25 — Fratelli Beccaro 200 — Sgorlo ing. Cav. Paolo 25 — Depetris cav. not. Luigi 25 — Magnani cav. avv. Francesco 5 — Buffa Andrea, Visone 50 — Caratti Alfonso, Visone 5 — Guglieri cav. avv. Giuseppe 10 — Ottolenghi cav. Moise Sanson 25 — Baggio cav. avv. Paolo 50 — Malusardi Calcagno Rosalia 50 — Morelli avv. Umberto 10 — Asinari cav. avv. Filippo 10 — Baldizzone geom. Francesco 10 — Frola Domenico 5 — Cerato Paolo, agente imposte 5 — Bussola Giuseppe 5